CITTA' DI VENEZIA

Mestre,
Protocollo n.

Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Pg. 436960

Al Responsabile del Servizio
Informatizzazione, Gestioni automatizzate e Archivio
Dott. Marco Bresciani

Al Responsabile U.O.C.
Accesso atti e gestione archivi Terraferma
Sig. Bellan Gianantonio

Al personale degli Uffici:
Accesso atti e gestione archivi Terraferma
- Sig. Antonio Barbato
- Sig.ra Ileana Di Valentin
- Sig. Mirella Romano
- Sig. Stefano Livan

Accesso atti e gestione archivi Centro Storico e Isole
- Sig. Carlo Penzo
- Sig. Alberti Tiziano

e p.c. Al Direttore Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Arch. Oscar Girotto

Direzione Sviluppo del
Territorio ed Edilizia

Dirigente Settore
Sistemi Informativi Territoriali

dott. Paolo Barbieri

Sede di Mestre
Ex Complesso Carbonifera
Viale Ancona 59
30172 Mestre (VE)

Tel. 041 274.9124
Fax 041 274.9149
Cell. 3489022370

E-mail
paolo.barbieri@comune.venezia.it

Oggetto: Procedura per l'accesso da parte dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) con nomina del tribunale.

Nel merito del ruolo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) il parere dell'Avvocatura Civica PG 2011/414152 (che si allega), evidenzia una recente sentenza della Corte dei Conti, la quale ha stabilito espressamente che il rapporto di servizio è inteso quale relazione funzionale con l'apparato organizzativo pubblico, per cui anche soggetti diversi dai dipendenti pubblici perseguono le finalità istituzionali della pubblica amministrazione. Nell'ambito della predetta nozione di "rapporto di servizio" si colloca il consulente tecnico d'ufficio. (cfr. Corte Conti, reg. Sicilia, sez. giurisd. 10.06.2010, n. 1228; Corte Conti, sez. giurisd. reg. Lombardia, 12.10.2006, n. 553).

Pertanto, secondo il citato parere, "alla luce della giurisprudenza succitata, il consulente tecnico d'ufficio, agendo per conto della Pubblica Amministrazione, entrerebbe a far parte del medesimo apparato, risultando conseguentemente, anch'esso, esente, in base alla deliberazione n. 789 del 18.12.2008, dal pagamento dei diritti di visura e copia".

Per quanto sopra esposto la procedura di accesso per i CTU, benché debba sempre avviarsi con apposita domanda presentata a termini di regolamento, deve avere carattere d'urgenza, come stabilito dall'incarico del Giudice, e si ritiene non debba essere sottoposta al pagamento dei diritti, come indicato dall'Avvocatura Civica.

Si dispone pertanto di attenersi d'ora in poi alla suddetta procedura.

Il DIRIGENTE SETTORE SIT
dott. Paolo Barbieri

CITTA' DI
VENEZIA

Direzione Interdipartimentale
Avvocatura Civica

P.I. 00339370272

Palazzo Valmarana
San Marco, 4091
30124 – Venezia

tel.
041 2748425

fax
041 2748500

e-mail
avvocatura.civica@comune.venezia.it

Venezia, 29 settembre 2011

P.G. n. 444152-2011
Reg. n. 924/2011

ALLA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
Al Dirigente Settori Sistemi Informativi Territoriali
Dott. Paolo Barbieri
SUA SEDE

OGGETTO: Obbligo di pagamento dei diritti di ricerca e visura da parte dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) del Tribunale. (Parere n. 89/2011).

Con riferimento alla nota del 23.09.2011, relativa all'assoggettamento al pagamento dei diritti di visura e copia a carico dei professionisti che effettuano accesso agli atti dell'Edilizia, agendo in veste di Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) su incarico dell'autorità giudiziaria, ed in particolare alla loro eventuale esenzione in base al punto n. 4 della Deliberazione GC n. 789 del 18.12.2008, in quanto agenti per conto di una Pubblica Amministrazione, si precisa quanto segue.

La Deliberazione della G.C. n. 789 del 18.12.2009 specifica chiaramente al punto 2), che sono esenti dal pagamento dei diritti di ricerca e visura una serie di soggetti, tra i quali figura anche la Pubblica Amministrazione in genere.

La medesima Deliberazione aggiunge, inoltre, al punto 4) che "*per il rilascio di copie di documentazione relativa a specifici settori (quali ad es. Polizia Municipale, Archivio Storico e Servizio Elettorale) o per altre tipologie di copie da essa non specificamente previste, i costi di riproduzione e i diritti di ricerca e visura possono essere stabiliti con apposite separate discipline dalle Direzioni competenti, nell'ambito ed in attuazione dei principi e dei criteri assunti nella presente deliberazione*".

Ora, nel caso di specie, considerata la deliberazione succitata ed in particolare il fatto che tra i soggetti esenti dal pagamento dei suddetti diritti risulti la Pubblica Amministrazione in

genere, va evidenziata una recentissima sentenza della Corte dei Conti, la quale ha stabilito espressamente che "*il rapporto di servizio è inteso quale relazione funzionale con l'apparato organizzativo pubblico, per cui anche soggetti diversi dai dipendenti pubblici perseguono le finalità istituzionali della pubblica amministrazione. Nell'ambito della predetta nozione di "rapporto di servizio" si colloca il consulente tecnico d'ufficio*". (cfr. Corte Conti, reg. Sicilia, sez. giurisd., 10.06.2010, n. 1228; Corte Conti, sez. giurisd., reg. Lombardia, 12.10.2006, n. 553).

Pertanto, alla luce della giurisprudenza succitata, il consulente tecnico d'ufficio, agendo per conto della Pubblica Amministrazione, entrerebbe a far parte del medesimo apparato, risultando conseguentemente, anch'esso, esente, in base alla deliberazione n. 789 del 18.12.2008, dal pagamento dei diritti di visura e copia.

Avv. Giulio Gidoni